

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove -
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016**

Questione implicante un accertamento di fatto non esaminata della sentenza impugnata -
Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Allegazione e deduzione della parte - Onere
relativo - Contenuto.

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti
trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il
ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione
della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex
actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016